

AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI
CATANIA SPA

CAPITOLATO DI POLIZZA

RC DIRIGENTI AMMINISTRATORI
SINDACI E FUNZIONARI

31/01/2013 - 30/01/2014

A) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO

Esercizio di trasporti collettivi di persone mediante impiego di autoveicoli di linea e non di linea ivi compresi i servizi di interesse turistico, di scuolabus e trasporto di persone, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, parcheggi, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività riconducibili ai suddetti servizi secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti aziendali in vigore; proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi inerenti l'esercizio di attività collaterali quali parcheggi gestione di aree attrezzate, servizi connessi, nonché tutte le attività previste dalla stessa.

B) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto assicurativo ha come oggetto la copertura assicurativa del rischio "RC DIRIGENTI AMMINISTRATORI SINDACI E FUNZIONARI" con decorrenza dalle ore 00,00 del 31/01/2013 e scadenza alle ore 24,00 del 30/01/2014.

C) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

C.1 PROVA DEL CONTRATTO

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'impresa che concede la copertura assicurativa.

C.2 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24,00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24,00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Il contratto assicurativo ha decorrenza dalle ore 00,00 del 31/01/2013 e scadenza alle ore 24,00 del 30/01/2014 e non è tacitamente rinnovabile.

Il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.

Tuttavia, a richiesta del Contraente verrà concessa proroga fino a sei mesi. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, escluso ogni aumento a qualsiasi titolo.

C.3 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO

È facoltà del Contraente richiedere alla Società assicuratrice prima della decorrenza del contratto il frazionamento del pagamento del premio.

Nell'ipotesi in cui il Contraente eserciti la suddetta facoltà, al premio complessivo di aggiudicazione verranno aggiunti i seguenti diritti di frazionamento da computarsi sul premio lordo complessivo di aggiudicazione:

- 1) semestrale 3%
- 2) quadrimestrale 4%
- 3) trimestrale 5%

C.4 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria, nell'importo risultante dal conteggio esposto nell'allegato alla polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, i dati necessari per la regolazione del premio. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Per i contratti scaduti, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

C.5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA ASSICURATO E SOCIETA' ASSICURATRICE

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata telex/fax o altro mezzo idoneo indirizzati alla Sede Territoriale o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti dell'Assicurato.

C.6 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Si conviene altresì che a richiesta dell'Assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'Azienda non costituiscono, di per sé, variazioni del rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo di comunicazione all'assicuratore da parte dell'Azienda.

Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d'impresa che comportano una modifica effettiva del rischio.

C.7 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare od il mancato pagamento del danno od un pagamento ridotto, nonché

l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 C.C.

C.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali stabiliti per legge relativi al premio e alla polizza sono a carico dell'assicurato anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

C.9 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni esercizio la compagnia assicuratrice si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

C.10 FORO COMPETENTE

In caso di controversie giudiziali il Foro competente è quello di Catania.

C.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 e s.m.i. ed evoluzione regolamentare ISVAP.

C.12 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto s'interpretano in maniera più favorevole al Contraente.

C.13 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 cod. civ. rispondendo in solido nei confronti dell'assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto.

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI E FUNZIONARI

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale stabilito, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile e, ove applicabile, quale responsabile in relazione all'ordinamento della Corte dei Conti, per perdite pecuniarie derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito a qualsiasi atto illecito, reale o presunto, commesso dall'Assicurato nell'esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco, Dirigente, Funzionario della Società o Liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria. La presente copertura non sarà valida nel caso in cui e fino alla misura in cui la Società abbia indennizzato l'Assicurato.

PERSONE ASSICURATE

Il numero indicato per ogni categoria di persone rappresenta la totalità delle persone che svolgono il loro incarico in tale categoria.

N. 1 Direttore

N. 2 Dirigenti

N. 3 Amministratori

N. 3 Sindaci

N. 25 Funzionari

Nell'eventualità di cessazione anticipata dell'incarico di uno o più persone assicurate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico.

Tutte le variazioni numeriche e/o di identità delle persone assicurate, intervenute successivamente alla stipulazione del contratto – aggiunte, sostituzioni, esclusioni – debbono essere comunicate alla Società da parte del Contraente entro quindici giorni da quello in cui la stessa ne viene a conoscenza.

B RIMBORSO ALL'AZIENDA

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società, nei limiti del massimale stabilito, per perdite pecuniarie derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito ad atti illeciti, reali o presunti, commessi dall'Assicurato nell'esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco, Dirigente, Funzionario della Società o Liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria, ma solo nel caso e nella misura in cui la Società abbia indennizzato, o sia consentito o richiesto a termini di legge alla Società di tenere

indenne l'Assicurato della perdita pecuniaria.

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni della presente polizza, l'Assicuratore anticiperà i costi di difesa derivanti da tali richieste di risarcimento prima della loro definizione conclusiva.

1.1 ESCLUSIONI

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati:

a) derivino da:

I. qualunque azione e/o omissione commessa da un Assicurato con colpa grave accertata giudizialmente;
e/o

II. responsabilità amministrativa e contabile di un Assicurato nei confronti dello Stato, di enti pubblici in genere e della Società.

b) derivino da:

I. l'effettivo ottenimento di qualsiasi utile o vantaggio personale al quale l'Assicurato non avesse legalmente diritto;

II. azioni dolose o fraudolente.

Tali esclusioni si applicheranno unicamente se saranno comprovate attraverso un qualsiasi procedimento giudiziario, civile o penale, un procedimento amministrativo, attraverso indagini, arbitrati o altre controversie giudiziali passate in giudicato nei confronti dell'Assicurato, o attraverso qualsiasi ammissione resa verbalmente o in forma scritta da un Assicurato in un tribunale o al di fuori di esso, purché il comportamento o i comportamenti ai summenzionati I. II. sia/siano realmente avvenuto/i;

c) derivino da fatti denunciati, o dagli stessi atti illeciti o da atti illeciti correlati denunciati o esposti, in una qualsiasi richiesta di risarcimento che sia già stata notificata all'Assicuratore.

Oppure derivino da fatti esposti in qualsiasi circostanza della quale sia già stata data notizia ad altro assicuratore in base ad una polizza di cui la presente costituisca un rinnovo, una sostituzione, ovvero il cui contenuto sia stato successivamente recepito in tutto o in parte, direttamente o indirettamente dalla presente polizza;

d) derivino da lesioni fisiche, indisposizione o malattia, decesso o sofferenza psicologica di qualsiasi persona, o danni arrecati a qualsiasi bene materiale, o distruzione di esso, compresa un'azione che lo renda inutilizzabile. In ogni caso qualsiasi richiesta di risarcimento attinente a sofferenza psicologica non sarà esclusa per quanto riguarda la richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato;

e) siano conseguenza di atti illeciti di Amministratori, Sindaci, Dirigenti o Funzionari nella veste di amministratore di qualsiasi fondo pensioni, piano di condivisione degli utili o piano previdenziale aziendale;

- f) siano direttamente o indirettamente imputabili o in qualunque modo si riferiscano a perdite pecuniarie derivanti dall'esercizio, da parte della Società, da parte di Società partecipate o degli Assicurati, di specifiche attività operative o professionali, servizi consulenze resi a terzi e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della contraente;
- g) derivino da, o coinvolgano in qualche modo, direttamente o indirettamente, la reale, presunta, imminente o minacciata scarica, dispersione, liberazione o fuga di sostanze inquinanti; oppure qualsiasi direttiva o richiesta diretta ad ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare sostanze inquinanti, sostanze nucleari o residui nucleari. Resta inteso che la presente esclusione non si applica a: costi di difesa, diversi dai costi di difesa sostenuti in relazione ad una richiesta di risarcimento relativa a titoli, fermo il sottolimito previsto in polizza;
- h) derivino da liti, ispezioni, controversie, circostanze note, indagini o pendenze note o conosciute prima della data di decorrenza della polizza.

1.2 ESTENSIONI

Tutte le definizioni, condizioni, limitazioni ed esclusioni di questa polizza saranno applicate alle seguenti estensioni:

a) Presenza ad indagini ed esami

La presente polizza fornirà inoltre copertura per le parcelle e le spese legali, ragionevoli, sostenute con la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore, derivanti dall'obbligo per legge, per qualsiasi Amministratore, Sindaco, Dirigente, Funzionario della Società o Liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria, o dipendente della Società, di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili volti nei confronti della Società.

Se l'Amministratore, il Sindaco, il Dirigente della Società, il Funzionario, il Liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria o il dipendente della Società ritiene che, in conseguenza di qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili, vi siano delle circostanze che potrebbero, ragionevolmente, dare origine ad una richiesta di risarcimento, sarà necessario notificare all'Assicuratore le circostanze e le ragioni per cui si prevede una richiesta di risarcimento.

Fatto salvo quanto sopra, la copertura prestata in base alla presente estensione non includerà oneri, costi o spese attribuibili a qualsiasi indagine, interrogatorio o accertamento ufficiale o altra procedura analoga derivante da un evento che, anziché influire principalmente sulla Contraente, abbia un impatto sul settore in cui la Contraente svolge le sue attività.

Qualora l'Amministratore, il Sindaco, il Dirigente, il Funzionario, il dipendente

della Società ritenga che, a seguito di tale indagine, interrogatorio, accertamento ufficiale o altra procedura analoga, esistano circostanze che è ragionevole prevedere possano dare origine ad una richiesta di risarcimento, sarà necessario dare avviso scritto all'assicuratore delle circostanze e dei motivi che inducono a prevedere una richiesta di risarcimento, fornendo dettagli esaustivi quanto a date e persone coinvolte.

Resta inoltre inteso che la massima esposizione totale in aggregato dell'Assicuratore per oneri, costi e spese prevista dalla presente estensione è specificamente limitata al 50% del massimale di Polizza e con un massimo di € 1.000.000 ("sottolimito di garanzia"). Tale sottolimito è compreso nel e non aggiunto al massimale aggregato totale di Polizza e in nessun caso servirà ad aumentare l'esposizione dell'Assicuratore.

b) Nuove società controllate

La copertura fornita dalla presente polizza si intende estesa a qualsiasi Società controllata che venga acquisita o creata per la prima volta dalla contraente dopo la data di decorrenza della presente polizza, a meno che tale Società controllata:

- I. abbia titoli quotati in una qualsiasi borsa valori o in qualsiasi mercato mobiliare;
oppure
- II. appartenga al settore delle istituzioni finanziarie;
oppure
- III. abbia patrimonio netto negativo o sia in liquidazione.

Se una Società controllata acquisita di recente o neocostituita non soddisfa una o più delle condizioni del suddetto punto b) da I. a III., tale società usufruirà della copertura assicurativa in quanto "Società controllata" ai sensi della presente polizza ma soltanto per un periodo di trenta (30) giorni dalla data in cui la contraente ha acquisito o costituito detta Società controllata oppure fino alla data di scadenza del periodo di validità della polizza (se tale data è anteriore), a condizione che la contraente versi l'eventuale premio addizionale richiesto dall'assicuratore. L'assicuratore può estendere la copertura agli assicurati di tale Società controllata oltre il periodo di trenta (30) giorni, nel caso in cui durante il periodo di trenta (30) giorni la contraente richieda per iscritto all'assicuratore un'estensione di copertura per tale Società controllata e la contraente fornisca all'assicuratore dettagli sufficienti a consentirgli di valutare e stimare il suo potenziale aumento del rischio e accetti l'eventuale premio addizionale e le eventuali modifiche di polizza richieste dall'assicuratore in relazione alla nuova Società controllata.

La copertura prestata agli assicurati di qualsiasi Società controllata è subordinata al pagamento da parte della contraente, entro la data stabilita, dell'eventuale premio addizionale richiesto dall'assicuratore in relazione a tale Società controllata.

Salvo diverso accordo formalizzato in un'apposita appendice di polizza, la copertura di qualsiasi richiesta di risarcimento contro un Assicurato di una qualsiasi Società controllata si applicherà esclusivamente per l'atto illecito o gli atti illeciti commessi mentre tale entità giuridica può definirsi una Società controllata della contraente. Dietro presentazione di una richiesta scritta l'assicuratore può tuttavia decidere, dopo avere valutato e stimato il maggiore rischio corso e previo ricevimento del premio addizionale che l'assicuratore stabilirà, di estendere la copertura assicurativa, mediante appendice scritta, per l'atto illecito o gli atti illeciti commessi prima che la contraente acquisisse la Società controllata.

- c) **Alienazione di Società Controllata**
Qualora durante il periodo di assicurazione la Contraente dovesse vendere una Società Controllata, la copertura prestata dalla presente Assicurazione continuerà ad operare, a favore di coloro che in tale Società Controllata hanno rivestito la qualifica di Assicurato prima della vendita, per le Richieste di risarcimento relative ad Atti Illeciti che sono stati commessi durante il suddetto periodo, e antecedentemente alla data di vendita.
- d) **Precedente Società Controllata**
L'Assicurazione è estesa a coloro che rivestivano la qualifica di Assicurati nelle Società che hanno cessato di essere controllate prima della data di decorrenza della presente Polizza, per gli Atti Illeciti che sono stati commessi successivamente alla data di retroattività indicata in Polizza e antecedentemente alla data in cui tale Società ha cessato di essere controllata.
- e) **Amministratori ritirati per fine mandato**
Sarà possibile notificare all'assicuratore qualsiasi richiesta di risarcimento presentato per la prima volta nei confronti di qualsiasi amministratore che sia cessato dalle sue funzioni per motivi di pensionamento o di naturale scadenza di mandato prima della data di mancato rinnovo della presente polizza e comunicata per iscritto all'Assicuratore durante il periodo di validità della polizza ma soltanto in relazione agli atti illeciti commessi da tali Amministratori prima della data del mancato rinnovo e altrimenti coperti ai sensi dei termini e delle condizioni della presente polizza.
- f) **Richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato**
La presente polizza viene estesa al pagamento delle perdite pecuniarie degli assicurati, che derivino da una qualsivoglia richiesta di risarcimento Inerenti a rapporti di lavoro subordinato (con la Società), avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il periodo di polizza per atti illeciti commessi dagli assicurati, subordinatamente a termini,

condizioni ed esclusioni della polizza.

Ai soli fini della presente estensione la definizione di Assicurato viene estesa a tutti i dipendenti della Società. La presente estensione viene prestata con estensione territoriale Europa.

g) Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza

Nella misura in cui ciò è consentito dalla legge e comunque con un sottolimito di € 100.000,00 del massimale, l'Assicuratore terrà indenne la persona assicurata dalle spese legali che questa dovrà sostenere, previo consenso scritto dell'Assicuratore, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento giudiziale emesso durante il periodo di validità della polizza il quale abbia disposto in via cautelare o d'urgenza:

(a) il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili della Persona assicurata;

(b) l'interdizione della persona assicurata dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

(c) la restrizione della libertà personale della persona assicurata;

(d) l'espulsione della persona assicurata a seguito di revoca di un valido permesso di soggiorno (o altro titolo legittimante la permanenza) per ragioni diverse dall'aver commesso un reato.

Alle medesime condizioni, sono altresì comprese le spese legali per resistere all'azione proposta da terzi durante il periodo di validità della polizza al fine di ottenere in via cautelare o d'urgenza i suddetti provvedimenti.

h) Spese di emergenza

Se in considerazione dell'urgenza non risulti possibile ottenere il previo consenso scritto dell'Assicuratore con riguardo alle spese di difesa riferite a qualsiasi richiesta di risarcimento in garanzia, l'Assicuratore potrà approvare retroattivamente tali spese di difesa fino ad un massimo di € 100.000,00 di quanto dovuto a tale titolo in forza dell'Articolo 1917 del codice civile (25% del massimale).

1.3 MASSIMALE

Il massimale di polizza è pari a € 10.000.000,00 per sinistro e per anno.

Detto massimale costituisce la massima somma pagabile dall'Assicuratore per capitale, interessi e spese, in forza della presente polizza per tutte le garanzie e le estensioni durante l'intera annualità di polizza.

Le richieste di risarcimento collegate si considerano avanzate durante la medesima annualità di polizza e sono pertanto soggette ad un unico massimale.

Ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile italiano, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del 25% del massimale.

1.4 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E NOTIFICA DI UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

- I. La notifica di una richiesta di risarcimento o di circostanze che possono dar luogo ad una richiesta di risarcimento deve essere trasmessa per iscritto all'Assicuratore. Se la comunicazione viene inviata per posta, la data di spedizione sarà considerata come data di comunicazione e ne costituirà prova.
- II. L'Assicurato dovrà, come condizione per l'insorgere delle obbligazioni dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena possibile (e comunque non oltre 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza) una comunicazione scritta all'Assicuratore in cui lo informa di qualsiasi richiesta di risarcimento presentata contro un Assicurato:
 - a. in qualsiasi momento durante il periodo di durata della polizza;
oppure:
 - b. entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata della polizza, a condizione che di tale richiesta o tali richieste di risarcimento venga dato notizia entro e non oltre 30 giorni dallo data in cui tale richiesta o tali richieste di risarcimento sono state presentate per la prima volta contro un Assicurato.
- III. Se, durante il periodo di durata della polizza, viene trasmessa all'Assicuratore - conformemente ai termini e le condizioni di questa polizza - una comunicazione scritta in cui lo si informa di una richiesta di risarcimento presentata contro un Assicurato, qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da fatti denunciati nella richiesta di risarcimento precedentemente trasmessa all'Assicuratore o denunciante un unico atto illecito che è lo stesso atto illecito denunciato nella richiesta di risarcimento precedentemente notificata o è correlato ad esso, sarà considerata come presentata contro l'Assicurato e notificata all'Assicuratore alla data in cui è stata trasmessa la prima comunicazione.
- IV. Se, durante il periodo di durata della polizza, l'Assicurato viene a conoscenza di fatti e circostanze in base alle quali sia ragionevolmente possibile prevedere che ne derivi una richiesta di risarcimento contro un Assicurato, e trasmette una comunicazione scritto all'Assicuratore informandolo dei suddetti fatti e circostanze e spiegandogli i motivi per cui si prevede che venga presentata una richiesta di risarcimento, con tutti i dettagli relativi a tali fatti e circostanze, alle date ed alle persone coinvolte, qualsiasi richiesta di risarcimento che venga successivamente presentata contro un Assicurato e notificata all'Assicuratore, derivante da tali circostanze o denunciante un qualsiasi atto illecito che sia lo stesso atto illecito denunciato o implicato da queste circostanze, o sia correlato a

tale atto, sarà considerata come presentata contro l'Assicurato e notificata all'Assicuratore alla data in cui è stata trasmessa per la prima volta la notifica delle circostanze.

1.5 ANTICIPO DEI COSTI DI DIFESA

L'Assicuratore anticiperà all'Assicurato i costi di difesa previsti da tutte le coperture fornite dalla presente polizza prima della definizione conclusiva della richiesta di risarcimento.

Le somme anticipate dall'Assicuratore verranno restituite all'Assicuratore dall'Assicurato, separatamente e nei limiti dei rispettivi interessi, nel caso che - e nella misura in cui - l'Assicurato non abbia diritto al pagamento della perdita in base ai termini e alle condizioni di questa polizza.

Nel caso in cui - e nella misura in cui - alla Società sia stato permesso o imposto di risarcire l'Assicurato ma la Società, per una qualsiasi ragione, non l'abbia fatto, l'Assicuratore anticiperà all'Assicurato tutti i costi di difesa per conto della Società.

1.6 MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLA DIFESA

L'Assicurato ha il diritto ed il dovere di difendersi contro qualsiasi richiesta di risarcimento e di contestarla. L'Assicuratore avrà il diritto di cooperare in modo efficace con l'Assicurato alla difesa ed alla composizione extragiudiziale di qualsiasi richiesta di risarcimento che si preveda ragionevolmente che debba coinvolgere l'Assicuratore, ad esempio, in via meramente esemplificativa e non limitativa, la cooperazione efficace nella negoziazione di un accordo extragiudiziale con la controparte.

È condizione per l'insorgere della responsabilità dell'Assicuratore per perdite pecuniarie derivanti da una richiesta di risarcimento, il fatto che l'Assicurato non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo per una composizione extragiudiziale con la controparte, non aderisca ad alcuna richiesta di danni e non si accolli alcun costo di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.

L'approvazione da parte dell'Assicuratore non potrà essere negata senza ragione, purché all'Assicuratore sia effettivamente stato concesso di associarsi totalmente nella difesa e nella negoziazione di transazioni relative a qualsiasi richiesta di risarcimento al fine di raggiungere una decisione su basi di ragionevolezza.

La Società e l'Assicurato coopereranno con l'Assicuratore senza riserve e gli forniranno tutte le informazioni che potranno essere loro richieste ragionevolmente (cioè costituisce condizione sospensiva ai fini della responsabilità dell'Assicuratore per la perdita derivante dalla richiesta di risarcimento). Nel caso che nasca una controversia tra l'Assicuratore e l'Assicurato in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio o impugnare un provvedimento, né la Società né l'Assicurato saranno obbligati ad opporsi al

procedimento giudiziario, a meno che ciò venga deliberato da un arbitro (che verrà scelto di comune accordo). I costi dell'arbitro saranno a carico dell'Assicuratore.

1.7 SURROGAZIONE

Nel caso di un qualsiasi pagamento effettuato in base a qualsiasi articolo della presente polizza, l'Assicuratore subentrerà all'Assicurato, per l'importo di tale pagamento, per quanto riguarda tutti i suoi diritti di recupero; inoltre l'Assicurato firmerà tutti documenti richiesti e farà tutto quanto è necessario per assicurare e preservare tali diritti, compresa la firma dei documenti necessari a consentire all'Assicuratore di sostenere efficacemente le proprie tesi in Tribunale a nome dell'Assicurato.

1.8 ALTRA ASSICURAZIONE

Gli Assicurati ed il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva all'Assicuratore dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, gli Assicurati sono tenuti a comunicare l'esistenza di altre coperture e devono comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Di comune accordo tra le Parti si conviene inoltre che, con riferimento a qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata sia sotto la presente polizza, la massima esposizione aggregata dell'Assicuratore per tutte le perdite pecuniarie sarà pari al massimale di polizza.

A meno che ciò non sia in contrasto con la legge, qualsiasi assicurazione fornita da questa polizza si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile.

1.9 AVVISO E AUTORITY

Fatto salvo quanto previsto in qualsiasi articolo della polizza, la Contraente della polizza conviene che agirà per conto di tutti gli Assicurati per quanto riguarda: il pagamento ed il ricevimento della notifica di richieste di risarcimento o di una risoluzione, il pagamento dei premi ed il ricevimento di qualsiasi premio rimborsabile in base a questa polizza, la negoziazione, il ricevimento e l'accettazione di appendici e l'invio ed il ricevimento di qualsiasi comunicazione prevista da questa polizza. Gli Assicurati convengono che in questi casi la Contraente della polizza agirà per loro conto.

1.10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

I cambiamenti e le modifiche alla presente polizza non saranno efficaci a meno

che non vengano effettuati mediante un'appendice scritta allegata alla polizza, firmata da un dipendente autorizzato dell'Assicuratore.

1.11 CESSIONE

È fatto espresso divieto all'Assicuratore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inosservanza di tale obbligo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Contraente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341-1342 C.C.

Agli effetti degli artt. 1341-1342 C.C., il Contraente e l'impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme e condizioni che regolano l'assicurazione.

C.2 Pagamento del premio – Decorrenza e durata dell'assicurazione

C.6 Variazioni del rischio

C.10 Foro competente

1.8 Altra assicurazione

L'Assicuratore

L'Assicurato

MODULO OFFERTA SEZIONE 6

Costituente parte integrante del capitolato "RC Dirigenti, Amministratori Sindaci e Funzionari"

CONTRAENTE: AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA SPA

DURATA DEL CONTRATTO: Il contratto ha la durata di anni uno, con decorrenza dalle ore 00,00 del 31/01/2013 e scadenza alle ore 24,00 del 30/01/2014.

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE**MASSIMALI:**

10.000.000,00 per sinistro

10.000.000,00 per anno

Premio per persona	n. persone	Premio totale imponibile
.....	1 Direttore
.....	2 Dirigenti
.....	3 Amministratori
.....	3 Sindaci
.....	25 Funzionari
Premio imponibile annuo		€.....
Imposte		€.....
Totale premio annuo		€.....

ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa per i rami relativi alle sezioni cui si riferisce l'offerta, ai sensi degli artt. 13 e segg. del Codice delle Assicurazioni private e del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti.

Data

Firma